

CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO "ATTIVITÀ DI ANALISI E SUPPORTO TECNICO ECONOMICO PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI MEDI DEI SERVIZI DI TPL AUTOFILOVIARI NONCHÉ DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CHILOMETRICO PER I SERVIZI MINIMI PER IL TRIENNIO 2014/2016 (ART. 32 LEGGE REGIONALE 30/1998 E SS.MM.)" - CIG N. 53494666FD - E DEL SERVIZIO COMPLEMENTARE "SVILUPPO E PERSONALIZZAZIONE DEL MODELLO DI CALCOLO DEI FABBISOGNI DI MOBILITÀ",- CIG N. 5469081C67

L'anno 2013 (duemilatredici), il giorno _____, del mese di _____, presso la sede della Regione Emilia-Romagna, tra:

- ◆ la **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**, con sede in Bologna - Viale Aldo Moro n.52 (Codice Fiscale 80062590379) rappresentata - ai sensi dell'art.39 della Legge Regionale 26 aprile 2001, n.43 e successive modifiche ed integrazioni e delle deliberazioni della Giunta Regionale n.2416 del 29 dicembre 2008 e ss. mm. e ii. e n.1222 del 4 agosto 2011 dal Responsabile del Servizio Mobilità Urbana e trasporto locale Ing. Fabio Formentin, il quale dichiara d'intervenire al presente atto in nome, per conto e nell'interesse dall'Amministrazione regionale ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 13315 del 22 ottobre 2013;

e

- ◆ la società **LEM REPLY S.r.l.**, con sede legale a _____, via _____, codice fiscale _____ partita IVA _____rappresentata dal legale rappresentante (o da persona munita di poteri rappresentativi) _____, (di seguito nominata "Società fornitrice");

PREMESSO CHE:

- ai fini della realizzazione dei servizi finalizzati a definire
- i costi medi dei servizi di tpl autofiloviari nonché la determinazione del contributo chilometrico per i servizi minimi per il triennio 2014/2016 (art. 32 legge regionale 30/1998 e ss.mm. e il necessario livello adeguato di fabbisogno dei servizi di tpl, di competenza della Regione Emilia Romagna, occorre procedere tramite l'ausilio di soggetti esterni all'Amministrazione regionale, la cui individuazione deve essere effettuata, sulla base degli atti di programmazione stabiliti dalla Giunta Regionale e secondo le procedure previste dalle normative vigenti in materia d'affidamento di beni e servizi, in altre parole, nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche e integrazioni, del relativo Regolamento d'esecuzione ed attuazione, contenuto nel DPR 5 ottobre 2010, n.207 e ss. mm. e ii., della Legge Regionale 21 dicembre 2007, n.28, avente per oggetto "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi" nonché, in ottemperanza a quanto disposto negli Indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.2416/2008 e s.m.i;
- con determinazione dirigenziale n.13315 del 22.10.2013, ritenendo regolari le operazioni di gara svolte da questo Responsabile e approvando conseguentemente il relativo verbale di gara trattenuto agli atti d'ufficio, si è provveduto ad aggiudicare, il servizio relativo all' "Attività di analisi e supporto tecnico economico per la definizione dei costi medi dei servizi di tpl autofiloviari nonché determinazione del contributo chilometrico per i servizi minimi per il triennio 2014/2016 (art. 32 legge regionale 30/1998 e ss.mm.)" - CIG

N. 53494666FD alla Società LEM REPLY S.r.l. con sede a Torino (TO) - Corso Francia n. 110;

- con lettera d'invito prot. n. PG.2013.0293943, in data 26.11.2013 si è provveduto a richiedere, alla medesima Società LEM REPLY S.r.l., di formulare la propria migliore offerta per la fornitura di servizi complementari, non compresi nel capitolato iniziale, in ottemperanza dell'art. 8 del Capitolato tecnico e a quanto prescritto dall'art.57, comma 5, lett. a) del D. Lgs.163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss. mm. e ii., dalla Parte IV, Titolo V, Capo II del relativo Regolamento d'esecuzione ed attuazione di cui al DPR 207/2010, dalla Legge Regionale n.28/2007, dall'Appendice 1. - Parte Speciale della Deliberazione della Giunta Regionale n.2416/2008;
- la Società LEM REPLY S.r.l. ha presentato una proposta relativa ai servizi complementari, (rif. LEM-0077 del 27/11/2013), acquisita agli atti d'ufficio, contenente offerta tecnica ed economica, i cui parametri e tariffe non si discostano da quelle di mercato e che pertanto si ritengono congrue;
- con nota prot. PG/2013/298005 del 29/11/2013 è stata accettata la proposta tecnica ed economica di attività "Sviluppo e personalizzazione del modello di calcolo dei fabbisogni di mobilità" per un importo complessivo di Euro 10.000,00(Euro diecimila/00)oltre IVA al 22%;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto:

1. il servizio di *"Analisi e supporto tecnico economico per la definizione dei costi medi dei servizi di TPL autofiloviari nonché determinazione del contributo chilometrico per i servizi minimi per il triennio 2014-2016 (art.32 LR 30/98 s.m.i.)"* **CIG N. 53494666FD** di seguito indicato come "SERVIZIO 1" ;
2. il servizio complementare di *"Sviluppo e personalizzazione del modello di calcolo dei fabbisogni di mobilità"* **CIG N. 5469081C67**, di seguito indicato come "SERVIZIO 2".

Il dettaglio delle prestazioni e delle modalità di esecuzione dei servizi sono descritte, oltre che all'art.4 del presente contratto:

- relativamente al "SERVIZIO 1", nell'offerta tecnica prot. PG/2013/251124 del 14/10/2013;
- relativamente al "SERVIZIO 2", nell'offerta tecnica prot.PG/2013/297689 del 29/11/2013;

Art. 2 - Valore delle premesse e della documentazione di gara

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, l'elenco dei servizi aggiudicati alla Società Fornitrice, le offerte tecniche ed economiche sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

In particolare, sono fonte di obbligazioni i seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto pur non essendo materialmente allegati:

- a. l'offerta tecnica - economica riferita al "SERVIZIO 1.";
- b. l'offerta tecnica - economica riferita al "SERVIZIO 2.";
- c. il Capitolato tecnico.

Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via graduata:

- a. dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dalle offerte tecniche ed economiche della Società fornitrice, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con la Società stessa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per la società fornitrice, quest'ultima rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art.4 - Descrizione e modalità di esecuzione delle prestazioni richieste

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono finalizzate all'individuazione del fabbisogno finanziario necessario ai servizi minimi di TPL (contributi chilometrici) e al loro mantenimento qualitativo, anche in termini di mezzi e impianti.

La Società fornitrice dovrà prevedere l'affiancamento del personale del Servizio Mobilità urbana e trasporto locale della Regione Emilia-Romagna. L'attività dovrà essere svolta mediante il raccordo periodico e sistematico con i referenti del suddetto servizio sia in fase di programmazione che di realizzazione dei servizi richiesti.

Tutte le attività oggetto del presente contratto dovranno essere realizzate entro i termini e con le modalità contrattuali.

La Società fornitrice dovrà predisporre ogni qualvolta la Regione ne faccia richiesta, la documentazione funzionale alla realizzazione efficace della singola attività interessata quale: rapporti, verbali, report di attività, relazioni nelle diverse fasi di esecuzione del contratto e nei diversi ambiti ad esso afferenti.

Le prestazioni oggetto del presente Contratto riferite al "SERVIZIO 1." riguardano:

1. Progettazione e attivazione di un modello informatico per la raccolta dei dati e per la costituzione della relativa banca dati finalizzati alla definizione dei costi medi dei servizi di TPL;
2. Predisposizione del manuale in formato digitale per la compilazione del modello;
3. Supporto e formazione dei soggetti coinvolti;
4. Elaborazione dei dati e determinazione dei costi medi di produzione dei servizi di TPL;

5. Determinazione del contributo chilometrico per i servizi minimi per il triennio 2014-2016;
6. Predisposizione di documenti di analisi e di sintesi in cui sia possibile rilevare una chiara valutazione e confrontabilità delle informazioni rilevate.

Le prestazioni oggetto del presente Contratto riferite al "SERVIZIO 2." riguardano lo sviluppo e personalizzazione del modello per l'individuazione dei fabbisogni di mobilità.

In particolare si prevede:

- illustrazione delle finalità e dei contenuti del progetto alle Agenzie locali per la mobilità ed eventualmente gli Enti locali, nonché alle Aziende di gestione e successivo accompagnamento in sede d'implementazione delle fasi di studio e messa a punto degli strumenti progettuali;
- gestione dei flussi informativi e delle attività di verifica relativi ai dati di progetto e strutturazione delle relative banche dati;
- formazione del personale afferente alla competente struttura regionale per gli aspetti di comprensione e utilizzo del modello informatico, delle metodiche e dei risultati di progetto;
- presentazione dei risultati intermedi e finali ai diversi interlocutori, supporto nella discussione e nell'elaborazione degli eventuali correttivi per il monitoraggio degli obiettivi previsti dal DPCM 11 marzo 2013.

Art.5 - Professionalità

La Società fornitrice si avvale di figure professionali in grado di garantire la qualità e il rispetto delle prestazioni offerte nonché la responsabilità dello sviluppo delle attività oggetto del contratto, come descritte e individuate nell'Offerta tecnica pag.21/30 "SERVIZIO 1".

La Società fornitrice riconosce alla Regione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse professionali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della Regione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

Nel caso in cui la Società fornitrice debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse professionali dovrà chiedere autorizzazione alla Regione.

Art. 6 - Consegna dati, documenti e rapporti

L'esecuzione del contratto sarà suddivisa in **quattro fasi**, a conclusione di ciascuna dovrà essere presentata una **relazione tecnica dettagliata delle attività svolte e dei risultati conseguiti**.

Prima fase

SERVIZIO 1

Entro due mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto, la Società fornitrice dovrà:

- mettere a punto e attivare il modello informatico richiesto;

- predisporre la struttura della Banca Dati;
- produrre il manuale in formato digitale per la compilazione del modello;
- supportare e formare i soggetti coinvolti.

Seconda fase

SERVIZIO 1 e SERVIZIO 2

Entro cinque mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto la Società fornitrice dovrà:

- verificare, controllare ed elaborare i dati raccolti;
- fornire una prima elaborazione dei dati corredati dai risultati relativi ad almeno tre bacini provinciali di riferimento;
- sviluppo e personalizzazione del modello per l'individuazione dei fabbisogni di mobilità;

Terza fase

Entro sette mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto, la Società fornitrice dovrà:

- Fornire l'elaborazione completa dei dati afferenti i nove bacini provinciali e i cinque ambiti ottimali;
- Analizzare e confrontare i risultati conseguiti anche attraverso elaborazioni/simulazioni e benchmarking con situazioni aziendali paragonabili;

Quarta fase

Entro nove mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto, **eventualmente differita al 30/11/2014 alle condizioni previste all'art.6**, la Società fornitrice dovrà:

- determinare il costo medio e il contributo chilometrico 2014 per bacino(nove) e per ambito ottimale (cinque);
- definire un percorso di ottimizzazione delle risorse messe a disposizione anche per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel DPCM 11 marzo 2013;
- presentare i risultati finali ai diversi interlocutori;
- formare il personale della competente struttura regionale sul percorso metodologico e di risultato, per la definizione del costo medio e del contributo chilometrico per gli anni successivi al 2014.

Tale fase dovrà anche essere completata con la redazione di una relazione tecnica di sintesi dei risultati conseguiti.

Art.7- Durata del Contratto

Il Contratto avrà decorrenza dalla data di avvio di esecuzione dell'attività e per una durata massima complessiva di 11 (undici) mesi.

In particolare i tempi di esecuzione del "SERVIZIO 2" saranno allineati con quelli della seconda fase come indicata all'art.6. Pertanto tutte le attività del servizio citato si concluderanno entro cinque mesi dalla stipula del contratto.

Qualora, per cause non imputabili alla Società fornitrice e debitamente riconosciute dalla Regione si dovessero verificare sospensioni temporanee delle prestazioni, di tale situazione verrà dato riscontro attraverso uno scambio di lettere tra le parti.

I tempi della sospensione, così accertati e concordati, daranno luogo a termine suppletivo, nei tempi di consegna pari al periodo di sospensione, senza comportare alcun diritto a compensi o indennità da parte dell'impresa aggiudicataria.

La Regione ha comunque facoltà, qualora lo ritenesse necessario, di sospendere temporaneamente l'effettuazione delle prestazioni.

Anche in tal caso si avrà uno slittamento dei termini fissati, pari al periodo di sospensione, senza alcun diritto a compensi o indennità aggiuntive.

La Regione Emilia-Romagna, si riserva il diritto, costituente obbligo contrattuale della Società fornitrice, affidataria di prorogare i termini stabiliti per la realizzazione del presente servizio, previa adozione d'apposito atto formale, anteriormente alla scadenza, alle medesime condizioni e fermo restando il compenso pattuito, per oggettive ed improrogabili necessità e per ritardi non imputabili alla Società appaltatrice stessa, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia vigente.

La Regione appaltante si riserva inoltre la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto qualora dovessero mutare le esigenze dell'Amministrazione riguardo alla necessità del servizio da svolgersi. In tale caso la scadenza contrattuale sarà comunicata con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art.8 - Corrispettivi ed oneri

La Regione Emilia-Romagna, per la realizzazione delle attività previste dal presente Contratto, s'impegna a corrispondere alla Società fornitrice l'importo complessivo di € 59.500,00 (Euro cinquantanovemilacinquecento/00) esclusa l'IVA, così suddiviso:

€. 49.500,00 esclusa IVA riferiti al "SERVIZIO 1";

€. 10.000,00 esclusa IVA riferiti al "SERVIZIO 2".

L'importo totale complessivo di Euro 72.590,00 (Euro settantaduemilacinquecentonovanta/00) IVA 22% inclusa, ai sensi dell'art.53, comma 4 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., non potrà assolutamente subire variazioni in fase d'esecuzione, sulla base della verifica circa la quantità e/o la qualità delle prestazioni.

A carico della Società Fornitrice sono tutti gli oneri necessari per l'effettuazione del servizio.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo dello svolgimento dei servizi di cui all'Art. 3, al Capitolato Tecnico e alle offerte tecniche ed economiche ove migliorative.

Il corrispettivo si riferisce al servizio prestato a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Amministrazione.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle

disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dalla Società Fornitrice in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico la Società Fornitrice di ogni relativo rischio e/o alea.

La Società Fornitrice non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.

La Società Fornitrice è tenuta ad ottemperare con la massima diligenza a tutti gli oneri previsti nel presente contratto. Dovrà inoltre impegnarsi a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati tecnici, finanziari, patrimoniali statistici anagrafici relativi all'attività della Regione Emilia Romagna del quale verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati come riservati e come tali trattati se indicati come tali dalla Regione Emilia Romagna.

Art.9 - Fatturazione e modalità di pagamento

L'importo complessivo di Euro 72.590,00 (Euro settantadue milacinquecentonovanta/00) IVA 22% inclusa sarà liquidato, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm., del DPR n. 207/2010 e s.m. e del D.Lgs. n. 231/2002, a presentazione di una relazione dettagliata delle attività svolte e di regolari fatture emesse successivamente all'accertamento delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali nonché emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni stesse da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le fatture dovranno essere emesse, tenendo conto che ai sensi dell'art.4, comma 3, del D.P.R. n 207/2012, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, svincolabile soltanto in sede di liquidazione finale.

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla base delle fatture emesse dalla Società Fornitrice al termine di ciascuna fase di cui all'Art. 6 , conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Contratto e previa verifica da parte della Amministrazione della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti, come segue:

- un primo acconto corrispondente al 15% dell'importo complessivo contrattuale pari ad Euro 10.888,50 IVA 22% inclusa, a conclusione della prima fase di esecuzione del contratto come descritta all'art.6;
- un secondo acconto corrispondente al 25% dell'importo complessivo contrattuale pari a Euro 18.147,50 IVA 22% inclusa, a conclusione della seconda fase di esecuzione del contratto come descritta all'art.6;
- un terzo acconto corrispondente al 30% dell'importo complessivo contrattuale pari ad Euro 21.777,00 IVA 22% inclusa, a conclusione della terza fase di esecuzione del contratto come descritta all'art.6;
- saldo corrispondente al 30% dell'importo complessivo contrattuale pari ad Euro 21.777,00 IVA 22% inclusa, a conclusione della quarta fase di esecuzione del contratto come descritta all'art.6;

In sede di liquidazione finale, qualora una o più attività oggetto del contratto non fossero attuate in tutto o in parte, il corrispettivo pattuito dalla Regione sarà corrisposto in relazione alle attività effettivamente svolte.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato sulla base delle fatture emesse dalla Società fornitrice conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia e previa verifica da parte della Regione della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la regolare esecuzione del contratto ovvero le modalità di fatturazione, comunicati alla Società fornitrice, determinano la sospensione del termine di pagamento.

Ai sensi dell'art. 307 D.P.R. n. 207/2010, i pagamenti sono disposti previo accertamento della prestazione effettuata, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto Ing. Fabio Formentin, con l'emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione del lavoro, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel Contratto. È facoltà della Società fornitrice presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Ciascuna fattura, da rilasciarsi da parte della Società fornitrice successivamente all'accertamento ed all'emissione dell'Attestazione, dovrà contenere il riferimento al Contratto, ai Codici Identificativi di Gara (C.I.G.) e dovrà essere intestata e spedita alla Regione nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nel presente Contratto.

L'importo delle predette fatture è corrisposto sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, intestato alla Società fornitrice e dalla stessa comunicato.

I pagamenti saranno effettuati, entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura, da parte della Regione e riscontrata regolare, successivamente all'emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione del lavoro.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

La Società Fornitrice si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. , pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

La Società Fornitrice, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

La Società Fornitrice, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla l'Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l' AMMINISTRAZIONE stessa.

L'AMMINISTRAZIONE verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

Con riferimento ai subcontratti, la Società Fornitrice si obbliga a trasmettere al Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della AMMINISTRAZIONE richiedere copia del contratto tra il fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Art.11 - Cauzione definitiva

La Società fornitrice all'atto della sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver costituito una cauzione definitiva del 10 per cento dell'importo contrattuale di entrambi i servizi, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del *codice civile*, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione appaltante.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii. a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia copre tutti gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e servirà inoltre a coprire l'eventuale risarcimento di danni nonché il rimborso delle somme che l'Amministrazione regionale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa d'inadempimento o cattiva esecuzione del servizio stesso.

Resta salvo per la Regione appaltante l'esperienza d'ogni altra azione nel caso in cui la garanzia fideiussoria risultasse insufficiente. La Società fornitrice potrà essere obbligata a reintegrare la garanzia fideiussoria di cui l'Amministrazione appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso d'inadempimento la garanzia di cui trattasi potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo sul prezzo offerto secondo le modalità di pagamento di cui all'art 9. La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data d'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria può determinare la revoca dell'affidamento da parte dell'Ente appaltante.

Art. 12 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e segg. D.P.R. n. 207/2010 e al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è il Dirigente del Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Locale (tel.051/523819- fax 051/5273833 - e-mail: fformentin@regione.emilia-romagna.it).

Art. 13 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Regione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che la Società fornitrice nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte della Società fornitrice stessa, di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto e, in modo specifico, controlli di rispondenza.

Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il servizio prestato dovesse risultare non conforme al presente Contratto, la Società fornitrice dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dalla Amministrazione regionale.

La Società fornitrice, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dalla Regione ai vari livelli e, all'occorrenza, apportando le necessarie integrazioni.

Art. 14 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

La Società fornitrice si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente Contratto, anche a:

- manlevare e tenere indenne la Regione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La Società fornitrice si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della Regione.

Art.15 - Sicurezza, privacy e riservatezza

La Società fornitrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente paragrafo:

- sussiste relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto;

- non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Società fornitrice è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

La Società fornitrice si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, la Società fornitrice dovrà garantire alla Regione che i servizi di supporto informatico e l'eventuale trattamento di dati per conto della Regione sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato B del predetto Codice.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Regione attinente le procedure adottate dal Contrante in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi e gli altri obblighi assunti.

La Società fornitrice non potrà conservare copia di dati e programmi della Regione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto.

La Società fornitrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso per l'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazioni o trasmissioni senza l'espressa autorizzazione della Regione.

La Società fornitrice risponde nei confronti della Regione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai propri dipendenti.

Art.16 - Proprietà dei dati e dei prodotti

I concetti, le idee, il know-how e le tecniche che si evolveranno e saranno sviluppati nel corso del rapporto contrattuale tra la Regione e la Società fornitrice potranno essere usati da entrambi senza limitazione alcuna.

Per la natura dei contenuti trattati l'impresa aggiudicataria non potrà diffondere e pubblicare i dati grezzi in possesso fornitigli dalla Regione e/o dalla stessa elaborati, salvo previo consenso scritto della medesima Amministrazione.

Tutto il materiale originale prodotto, in particolare gli elaborati risultanti dalle attività e dalle prestazioni previste nel contratto, che saranno prodotti sia in formato cartaceo sia informatizzato, predisposti dalla Società fornitrice, rimarranno d'esclusiva proprietà della Regione.

Art.17 - Assicurazioni ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

La Società fornitrice sarà responsabile verso la Regione Emilia-Romagna dell'esatta e puntuale realizzazione dei servizi oggetto di affidamento, nonché del buon esito dei servizi in generale e dell'opera dei propri collaboratori.

La Società fornitrice dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso d'infortunio e in caso di danni arrecati eventualmente alle

persone ed alle cose, tanto alla Regione che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto di affidamento.

La Società fornitrice è tenuta a dimostrare, a richiesta, di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società fornitrice si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci occupati nel servizio oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ad ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.

La Società fornitrice si obbliga, altresì a continuare ad applicare i succitati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il mancato rispetto da parte della Società fornitrice dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi richiamati, nonché delle norme relative agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti dei propri prestatori di lavoro, potrà comportare la rescissione del contratto senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

Art.18 - Responsabilità - Assicurazione

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o a cose in pendenza dei servizi oggetto del presente contratto dovranno intendersi a carico della Società fornitrice sollevando, in tal modo, la Regione Emilia-Romagna da ogni responsabilità.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori, alla stessa imputabili, dovessero ricadere a danno della Regione.

Pertanto la Società fornitrice, si obbliga a tenere indenne quest'ultima da ogni e qualsiasi onere, pretesa, richiesta o controversia promossa da terzi per fatti, comunque, connessi e riferiti a sue inadempienze e/o errori nella esecuzione dei servizi.

La Società fornitrice s'impegna, altresì, a intervenire in giudizio sollevando la Regione da qualsiasi responsabilità.

La Società fornitrice sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni subiti dall'Amministrazione Regionale o da terzi, in dipendenza di fatto e/o inadempienze accertate nel corso dell'esecuzione del servizio, rispondendo in ogni caso dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

Art.19 - Penali

In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesto nel Capitolato Tecnico, nonché nell'offerta tecnica migliorativa, la Società fornitrice sarà tenuta a corrispondere alla Regione le penali di seguito riepilogate.

La misura della penale è pari all'1 per mille del corrispettivo da pagare, per ogni giorno di ritardo.

Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso, in cui l'impresa aggiudicataria esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e offerta tecnica migliorativa, comporterà l'applicazione della prevista penale.

L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla Regione per gli acconti e per i pagamenti a saldo.

L'applicazione della penale non solleva la Società fornitrice dalle responsabilità civili e penali, che la stessa si è assunta con la sottoscrizione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dell'impresa stessa.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati per iscritto all'impresa.

L'impresa dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano raccogliibili, a insindacabile giudizio della Regione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'impresa le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Società fornitrice dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima.

Art.20 - Risoluzione del contratto

Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, la Regione potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società fornitrice, con raccomandata a/r, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In ogni caso la Regione potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società fornitrice con raccomandata a/r, il Contratto nei seguenti casi:

1. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società fornitrice nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
2. in caso di applicazione di n.3 penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10%(dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
3. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
4. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione;
5. in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;

6. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
7. nei casi e modi previsti dagli artt. 135, 136, 137, 138, 139 e 140 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
8. comprovata violazione delle norme sulla riservatezza.

In caso di inadempimento della Società fornitrice anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla Regione, per porre fine all'inadempimento, la medesima Regione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società fornitrice per il risarcimento del danno.

La risoluzione del Contratto obbliga la Società fornitrice a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Regione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata alla Società fornitrice con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima al risarcimento dell'ulteriore danno.

La Regione può risolvere in ogni tempo il presente contratto sottoscritto con la Società fornitrice, in caso di grave inadempimento della stessa tale da compromettere la realizzazione del complesso delle attività oggetto del presente capitolato e se la diffida ad adempiere sia stata senza effetti per 20 (venti) giorni dalla notifica.

In caso di risoluzione del contratto la Società fornitrice avrà diritto ad ottenere solo la corresponsione del corrispettivo per le attività svolte fino alla data della risoluzione, limitatamente a quelle ritenute valide ed accettate dall'Amministrazione regionale, salvo compensazioni per il maggior danno subito dalla Regione secondo le norme comuni.

Art.21 - Recesso

L'Amministrazione ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società fornitrice con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro la Società fornitrice un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società fornitrice;
2. qualora la Società fornitrice perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera di invito relativi alla procedura attraverso la quale è stata scelta l'impresa medesima;

3. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico della società fornitrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società fornitrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione.

In caso di recesso, la Società fornitrice ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

La Regione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto anche nei casi e con le modalità di cui all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", comma 13, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012.

Art.22 - Interpretazione del contratto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Tecnico e degli Allegati tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi allegati, così come quella delle disposizioni del Capitolato Tecnico, avvengono tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 Cod. Civ.

Art.23 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

La Società Fornitrice viene designata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, secondo quanto stabilito dall'art. 29, 2° comma del D.Lgs. n. 196/03 e con le modalità, i compiti e le funzioni definite nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008.

I compiti della Società fornitrice, quale Responsabile esterno del suddetto trattamento, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, sono i seguenti:

a. adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003, dalla D.G.R. n.1264/2005 in materia di protezione dei dati personali e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico incarico;

- b. predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Codice e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c. dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n.2650/2007);
- d. trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n.2650/2007);
- e. fornire al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008 la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- f. individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alla D.G.R. n.1264/2005 e ai Disciplinari tecnici trasversali e/o di settore già adottati dal soggetto regionale competente;
- g. consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008 o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416/2008;
- h. attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al Responsabile di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008 o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008.

Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono:

- nell'invio di specifici report a cadenza temporale e/o a richiesta (specificare cadenza temporale: ad esempio semestrale), in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni (*di seguito riportate a titolo esemplificativo e da adattare allo specifico incarico*):
 - adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;

- adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
- predisposizione dell'informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione); e/o in verifiche in loco, comunicate con un preavviso di almeno 15 giorni.

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle deliberazioni di Giunta regionale sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.
I Disciplinari tecnici menzionati sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emiliaromagna.it/privacy.htm>

Art.24 - Foro competente

Per ogni controversia e/o questione dipendente, conseguente, collegata o, in ogni modo, relativa all'esecuzione o all'interpretazione del Contratto d'appalto, il foro competente è quello di Bologna.

Art.25 - Spese contrattuali ed Iva

La Società fornitrice riconosce a suo carico tutte le spese - presenti e future - inerenti al Contratto, ivi comprese le spese correlate all'eventuale registrazione, in caso d'uso, esclusa l'aliquota IVA per la quale ha diritto di rivalsa a norma di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna,

**Per la Regione Emilia-Romagna
Il Responsabile del Servizio
Mobilità Urbana e trasporto locale**

**Per la Società LEM REPLY Srl
Il Legale rappresentante o persona
munita di poteri rappresentativi**